

ACCORDO TRA L'E.G.A.P DELL'APPENNINO PIEMONTESE E L'E.G.A.P. DELLA VALLE SESIA PER L'ATTUAZIONE DI PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO UNICO, PER ESAMI, VOLTO ALL'ASSUNZIONE DI N. 2 FUNZIONARI TECNICI – CATEGORIA D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

L'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, con sede in Via Umberto I n. 32/A, 15060 Bosio (AL) P.I. 01550320061, nella persona del suo Direttore pro tempore dott. Andrea De Giovanni, ivi domiciliato, autorizzato alla sottoscrizione dell'atto ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19,

E

L'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, con sede in Corso Roma n. 35, 13019 Varallo (VC), P.I. 01828400026, nella persona del suo Direttore pro tempore dott.sa Lucia Pompilio, ivi domiciliata, autorizzata alla sottoscrizione dell'atto ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19,

Visto l'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Richiamata la Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale degli Enti di gestione delle Aree protette regionali piemontesi a cui entrambi gli Enti hanno dato adesione;

Considerate le disposizioni normative che disciplinano il reclutamento dei pubblici dipendenti regionali;

Rilevato che entrambi gli Enti hanno necessità di procedere all'assunzione di n.1 Funzionario tecnico – categorie D1, a tempo pieno e indeterminato, come da piano dei fabbisogni approvato e autorizzato dalla Regione Piemonte;

convengono quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Accordo attua la Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale degli Enti di gestione delle Aree protette regionali piemontesi, per l'assunzione di n. 2 (due) funzionari tecnici – categoria D1, in possesso di diploma di laurea classe ex D.M. 270/2004 LM - 73 "Scienze e tecnologie forestali ed ambientali" (o classi corrispondenti), a tempo pieno e indeterminato, uno presso ciascuno degli Enti sottoscrittori.
2. La procedura si svolge secondo quanto previsto nella Convenzione quadro, che qui integralmente si richiama.

Art. 2 – CAPOFILA

1. L'Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese è individuato quale Ente capofila, a cui sono attribuiti tutti i compiti previsti dalla Convenzione quadro sopra richiamata.

Art. 3 – ONERI FINANZIARI

1. Tutte le spese per servizi, incarichi e forniture sostenute allo specifico fine di svolgere la procedura in oggetto, dovranno essere preventivamente concordate tra gli Enti e saranno ripartite in egual misura tra di essi.

Art. 4 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente accordo ha effetto dalla data dell'avvenuta sottoscrizione, e ha durata per il tempo di svolgimento della procedura in oggetto.

Li.....

(Firmato *digitalmente*)